

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 23 DEL 14.09.2010

IL QUESITO

RIADDEBITO DI COSTI COMUNI TRA PROFESSIONISTI

Sono consulente del lavoro e condivido lo studio con un altro professionista il quale è il titolare del contratto d'affitto dell'immobile e intestatario delle diverse utenze (telefono, energia elettrica, acqua, rifiuti). Periodicamente il collega, in base agli accordi, mi addebita il 50 per cento delle spese sostenute, compreso il costo della segretaria. Qual è il corretto trattamento fiscale da adottarsi nel caso di specie?

Nel caso di specie sembra di comprendere che i due professionisti non sono associati e ognuno è titolare di una propria partita Iva. In questo caso, come rappresentato nel quesito, usufruendo in comune di beni e servizi acquistati da uno solo di essi, si pone il problema del corretto trattamento fiscale cui assoggettare il riaddebito delle spese dall'uno all'altro.

In primo luogo è opportuno puntualizzare che in base a quanto chiarito dalla Agenzia delle entrate con la Circolare n. 12 del 1/03/2007, non si applica la normativa sulle locazioni ai contratti che prevedono a carico del prestatore oltre all'obbligo di mettere a disposizione dell'altra parte uno spazio determinato anche l'obbligo di rendere servizi ulteriori che risultino qualificanti ai fini della causa del contratto e che non si sostanzino in semplici prestazioni accessorie alla locazione quali i servizi di portierato o altri servizi condominiali. Nell'ambito di un contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni finalizzate a supportare lo svolgimento di una attività lavorativa, quali servizi di segreteria, postali eccetera, in cui la concessione di occupare alcuni spazi di un edificio si ponga solo come un mezzo per attuare una prestazione complessa, non si è in presenza di una locazione.

D'altronde, in passato l'amministrazione finanziaria, con Risoluzione n. 381789 del 10 giugno 1980, aveva escluso che si fosse in presenza di un contratto di locazione nelle ipotesi in cui oltre alla messa a disposizione di locali completamente arredati veniva fornita una pluralità di servizi, diversi da quelli che caratterizzano la locazione di immobile ritenendo che una tale fattispecie realizzi più propriamente una prestazione di servizi generica.

Tanto premesso, la specifica fattispecie del riaddebito tra professionisti delle spese di studio è stata analizzata dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 58/E del 18.6.2001, laddove è stato chiarito che *"Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituisce in*

associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza."

Sulla base di quanto chiarito, ne consegue che il professionista che sostiene direttamente i costi e spese in quanto titolare del contratto di locazione e intestatario delle utenze, deve adottare il seguente comportamento:

- emettere fattura, con applicazione dell'IVA con l'aliquota riferita al servizio, per un importo pari al 50% delle spese stesse (posto che questi sono gli accordi), senza indicare alcuna ritenuta. Occorre sottolineare che anche il riaddebito di spese non soggette ad Iva (ad esempio, le spese condominiali) una volta indicato in fattura scontano comunque l'imposta sul valore aggiunto.
- considerare le somme rimborsategli un minor costo sostenuto (costituito dalla differenza tra i costi sostenuti e i rimborsi incassati). Tale conclusione, peraltro, è conforme a quanto sostenuto dalla norma di comportamento n. 93 della Ladc. In definitiva, i rimborsi di cui trattasi non costituiscono per il percipiente componenti positivi di reddito bensì minori costi di gestione. Tale impostazione, dunque, fa sì che le somme incassate a titolo di rimborso risultino ininfluenti ai fini degli studi di settore nei confronti dei quali si determina, con il metodo ora descritto, una esposizione sostanziale delle spese effettivamente sostenute dal professionista. Tali principi sono stati, peraltro, ribaditi dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 38 del 23/06/2010 risposta a quesito 3.4.

Un aspetto particolare è quello del riaddebito di costi e spese che presentano, ai fini delle imposte sui redditi e Irap, limiti alla loro deducibilità. Si fa riferimento, in particolare, alle spese telefoniche le quali, ai sensi dell'articolo 54 comma 3-bis del Tuir sono deducibili nei limiti dell'80% del loro ammontare. Nel caso di specie è evidente che l'importo del rimborso ottenuto andrà a ridurre il costo sostenuto e contabilizzato e la differenza tra i due valori sarà soggetta all'indeducibilità del 20%.

La citata circolare n. 38 del 2010, ha ulteriormente chiarito che *"Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d'imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l'uso comune del locale di esercizio dell'attività nel periodo d'imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d'imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l'uso dei locali."*

Da ultimo si osserva che circa l'assoggettamento a contribuzione previdenziale del riaddebito delle spese vi è una regolamentazione non omogenea tra le casse professionali. La cassa nazionale previdenza dottori commercialisti ha ritenuto di dover chiarire che *"Il contributo integrativo deve essere applicato anche ai corrispettivi afferenti le parcelle emesse a puro titolo di addebito di spese."* Diversamente l'Inarcassa ha chiarito che *"Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Esso non è dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati."* se ne deve concludere che il contributo integrativo non è (a maggior ragione) dovuto per il riaddebito di spese tra ingegneri/architetti. La cassa forense non si è espressa sullo

specifico punto. “La Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro non ha adottato alcun provvedimento in merito alle questioni esposte, tuttavia è prassi consolidata che sulle spese non sia dovuto il contributo integrativo.”

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Tuir, articolo 54

RIFERIMENTI DI PRASSI

Agenzia delle entrate

- Circolare n. 12 del 1/03/2007;
- Risoluzione n. 381789 del 10 giugno 1980;
- Circolare n. 38 del 23/06/2010 risposta a quesito 3.4

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

